



COMUNE DI BRINDISI

li, 12.11.1987 19

Prot. N. 76361

Risposta a nota del

Ufficio CASA

Allegati N.

OGGETTO: Trasmissione delibera G.M. n°P 2834 del
9.10.1987.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

All'I.A.C.P.
BRINDISI

Prot. N. 12248

Data 23 NOV. 1987

per i successivi provvedimenti di competenza

si trasmette copia della deliberazione indicata in oggetto relativa al decreto di archiviazione della pratica concernente ipotesi di decadenza per cessione a terzi da parte del Sig. SARLI Attilio per l'alloggio di Via EGNAZIA n° 74.

IL SINDACO
(Errico Ortase)

381535

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 2240

Brindisi, li 21 MAR 1988

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

Al Notaio AVV. BRUNO CAFARO

Via De Carpentieri, n. 20

- BRINDISI -

All. n. _____

e.p.c. Al Sig. SARLI ATTILIO

Via Egnazia, 74

- BRINDISI -

OGGETTO: Stipula del contratto di compravendita dell'alloggio ex INA
CASA - sito nel Comune di Brindisi alla Via
Egnazia, 74 Cantiere 17526 Pal. _____ Sca
la A Piano 1° int. 4 assegnato con promessa
di vendita al Sig. SARLI ATTILIO

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento dello importo del prezzo di cessione dell'alloggio, stabilito all'origine in £. 3.331.000= (diconsi lire tre milioni trecentottantunomila=) e che non ha subito variazioni in quanto lo stesso è rimasto quello convenuto ed accettato con l'atto di promessa di vendita a suo tempo stipulato.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il Notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Ing. Erminio ELIA)

GR/un

N.B. Si Allegano:
Delibera n. 6028 del 7/1/88
Contratto P.F.V.

DEC. RISCAT. 1/5/1964 } 25 x 12 = 300
 FINE RISCAT. 30-4-1989 }

VANI CATAST. 6

VANI VIRTUALI (POSIZ. 190.243

ALLOGGIO A RISCATTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA
 CANTIERE 17586 SITO IN BRINDISI VIA *Epiphanie*

ASSEGNATARIO SIG. SARLI Adelia

FABB. SCALA A PIANO N° INTERNO 4

SOMME DOVUTE E VERSATE ALLA GESCAL - ROMA
 PER IL PERIODO

SOMME DOVUTE E VERSATE ALL'I.A.C.P. - BRINDISI -
 PER IL PERIODO

Dal		Al		MENSILITA'		MENSILITA'		MENSILITA'		MENSILITA'		MENSILITA'	
RATA MENS. NETTA di RATE	N°	COSTO DELL'ALLOG.	IMPOR TO DOVUTO NETTO	IMPOR TO VERSATO NETTO	DIFFERENZA	QUOTE ACCES.	QUOTE di RENDIC. V.M.	IVA 3%	IVA 15%	TOTALE DOVUTO	TOTALE DOVUTO	TOTALE VERSATO	DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1210300		3.381.000	728.965	36.920	2.682.015	647.082	100 V.M.	97062	1144800	3426199	1144800		2281358
Semb 57.		7.6ul	691.345	600	2.682.015					3426199	3426199		2281358
		3.373.359								3426199	3426199		2281358
Del 1.1.1969													
" 1.1.1978													
" 1.1.1983													
12 x 4 = 48 +													

3426199
 3426199
 Dovuto per Rise. Antic. 206.489

TOT. DOVUTO 2.281.358

LIRE PARI A N. R.M. DI AMMORTAMENTO = £.
 DAL 1/1/1978 AL (*) N. " x 2620 (524 x 5) = "
 (RENDICONTAZIONE) N. " x 500 (100 x V.M. x 5) = "
 (*) DEL. CONS. 17/4/78 n. 2851 - (LEGGE 513) TOTALE £.

Del 1.1.1983 4.151 V.M. x 6 = 6906

TRASFORMAZIONE DA RISCATTO FUTURA VENDITA A RISCATTO ANTICIPATO

Ex Cant. 13586

Assegnatario: *Ami. Pelleri*
R.R.

30/4/1989

1.5.64

Decorrenza canoni: 25 Scadenza contratto: 300

Posz.

190243

Scheda

N° 141

Godice

I.B.M.

DATA DI RISCATTO ANTICIPATO: 1-10-1987

Residua durata di ammort. Anni 1. e mesi 7 = a mesi 19

$\frac{88}{3} = 29.33$

11270

Rata mensile dovuta per ammort. compresa quota accesa

quotas access. " " " " " " " " " " " "

Quota netta di ammortamento

VALORE ATTUALE RESIDUA MENSILITÀ DI AMMORTAMENTO: 11270 X coefficiente 0,678% = 7641

206.489

DETERMINAZIONE PREZZO DI COMPRA VENDITA:

C.A. Rata del: 11270

Quota di prenotazione: 11270 X coefficiente 0,678% = 7641

7641

Totale dovuto per la riscatto anticipato

TRASFORMAZIONE DA RISCATTO ANTICIPATO A RISCATTO FUTURO
Quota di prenotazione: 11270 X coefficiente 0,678% = 7641
Quota accessoria: 7641

Totale Versato netto: 11270 X coefficiente 0,678% = 7641

Differenza da versare: 11270 - 7641 = 3629



COMUNE DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

68506

N. 2834 di Prot. Deliberazione N. 2834

OGGETTO: Alloggio edilizia residenziale pubblica sito in Brindisi alla via Egnatia 74 int. 4 - Ipotesi di decadenza per cessione a terzi e Archiviazione atti.

L'anno millenovecentottanta il giorno 9 OTT. 1987 del mese di ottobre in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si é riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

ORTESE Errico - Sindaco - Presidente

ASSESSORI EFFETTIVI

- 1) QUARANTA Prof. Cosimo
- 2) LEOCI dr. Francesco
- 3) CHIANTERA p. i. Paolo
- 4) GUADALUPI dr. Mario
- 5) PENNETTA dr. Giampietro
- 6) FALDETTA Salvatore

ASSESSORI SUPPLENTI

- 1) FEDERICI dr.ssa Assunta
- 2) ALBANO Guglielmo

Presente	Assente
	si
si	
	si
si	
si	
si	
si	
si	
si	

Prot. n. 21076/18 n. 3 NOV. 1987
REGIONE PUGLIA
 LA SEZIONE PROV. DI CONTROLLO-BRINDISI
 NELLA SEDUTA DEL
30 OTT. 1987
 IL SEGRETARIO **F.to Rapand** PRENDE ATTO
 IL PRESIDENTE **F.to Cavillo**

Assiste il dott. Filippo GIRARDI Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita la Giunta alla trattazione dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che a seguito della nuova normativa regionale in materia di assegnazione alloggi di cui alla legge regionale N. 54 del 20.12.1984, l'I.A.C.P. di Brindisi con nota N. 2412 del 14.3.1985, trasmise, tra l'altro, la pratica relativa al Sig. Sarli Attilio, assegnatario in locazione con promessa di vendita dell'alloggio ex Gescal sito in Brindisi alla via Egnatia 74 int. 4 per il quale si ipotizzava la decadenza dell'assegnazione per cessione a terzi dell'alloggio medesimo;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 19 della legge regionale N. 54 del 20.12.84 questa Amministrazione Comunale ha comunicato con raccomandata N. 69780 del 1.1.10.1985 al Sig. Sarli Attilio la cessione a terzi dell'alloggio a suo tempo assegnatogli in locazione con promessa di vendita sito in Brindisi alla via Egnatia 74 int. 4;
- Rilevato che a seguito delle contestazioni di cui sopra Il Sig. Sarli Attilio ha fatto rilevare che la sub-locazione dell'alloggio era regolare in quanto autorizzata dall'I.A.C.P. di Brindisi con lettera N. 7678 del 20.9.1977 allegata alla nota di controdeduzione del 17.10.1986;
- Considerato che la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi in data 5.5.1987 ha espresso parere favorevole alla archiviazione della pratica di che trattasi in quanto in presenza di alloggi in locazione con promessa di vendita per cui la sub-locazione è consentita purchè sia autorizzata dall'Ente Gestore;
- Ritenuto opportuno per i fatti di cui in narrativa procedere alla archiviazione degli atti inerenti la pratica del Sig. Sarli Attilio in conformità al parere espresso dalla Commissione Provinciale alloggi nella seduta del 5.5.1987;
- A votazione unanime, espressa per alzata di mano, da parte degli Assessori legittimati, a prendere parte alla stessa;

D E L I B E R A

- **DECRETARE** l'archiviazione della pratica concernente ipotesi di decadenza per cessione a terzi da parte del Sig. Sarli Attilio per l'alloggio di via Egnatia 74 int. 4 non sussistendo motivi per la emissione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e in quanto trattasi di sub-locazione autorizzata;
- **Dare** al presente provvedimento immediata esecuzione ai sensi dell'art. 3 - comma 2° - della legge 9.6.1947, N. 530.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Brindisi, il ...

10/10/87 - 10/10/87

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dall'Assessore Anziano e dal Segretario Generale.

L'ASSESSORE ANZIANO F.F.
f.to ~~Geosimo Quaranta~~ LEOCA

IL SINDACO
f.to Errico Ortese

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Filippo Girardi

Visto per l'assunzione dell'impegno al seguente Capitolo del Bilancio 19... a norma dell'art. 327 T. U. Legge C. e P. 1934: L. al Cap.

Il, IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

La spesa di L. di cui al presente atto è stata già impegnata allo stesso Capitolo con deliberazione di préventivo in data n. richiamata in narrativa sulla quale è indicata la situazione contabile dello stanziamento.

Brindisi, li IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Situazione contabile dello stanziamento al quale è imputata la spesa:
Esercizio 19... Tit. Sez. Cap. Art.

Denominazione:

Somma stanziata in bilancio L.

Aumenti per { nuove o magg. entrate L.
 { storni o prel. fondo ris. L.

In diminuzione per storni L.

Ammontare impegni preced. assunti L.

Ammontare impegni presente atto L.

Differenza disponibile L.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li 10 OTT 1987

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 11 OTT 1987 e vi rimarrà per 15 giorni continui sino al e che nel termine su indicato non sono pervenute opposizioni.

Brindisi, li 12 OTT 1987

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Filippo Girardi

Divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo dal
al ed invio alla Sezione Provinciale di controllo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
sugli atti dei Comuni-Sez. Provinciale di Brindisi
N. di Prot.

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del

Brindisi, li IL PRESIDENTE

f.to

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, dal al

Brindisi, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 1269

19 FEB. 1987

- All'Ufficio Casa del Comune di
BRINDISI

e, p.c.: Al Sig. SARLI Attilio
Via Germania, n.2
BRINDISI

OGGETTO: Pratica di sanatoria del Sig. MANGIA Bruno - Assegnatario
Sig. SARLI Attilio - Alloggio ex INA sito in Brindisi alla
Via Egnatia, n.74 - int.3.=

Si prega codesto Ufficio di far conoscere, con la massima
cortese urgenza, lo stato della pratica indicata in oggetto, da que-
sto Istituto inviata con Raccomandata n.2412 del 14.3.1985.

L'urgenza della richiesta è motivata dal fatto che il Sig.
SARLI Attilio, assegnatario con promessa di vendita dell'alloggio
indicato in oggetto, a seguito di sentenza del TAR Puglia nel giu-
dizio IACP/SARLI, a lui favorevole, ha chiesto All'Istituto sin dal
mese di maggio 1985 il riscatto anticipato dell'alloggio.

Per quanto sopra, si resta in attesa di urgenti comunica-
zioni in merito.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

GR/pn



COMUNE DI BRINDISI

Al Sig. Sarli Attilio

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. *2246*
DATA: 3.011.1985

Prot. N. 69780

li. _____ 19____

Risposta a nota del _____

Ufficio Casa

Allegati N. _____

OGGETTO: Cessione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Brindisi-Via Egnatia n°74-Int.3. Contestazione d'addebito-Comunicazione ai sensi dell'art.19 della legge Regionale 20.12.1984 n°54.

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. SARLI Attilio

Vico Dei Terribili n°9

BRINDISI

e, p.c. All'I.A.C.P. di

7

BRINDISI

Risulta a questo Comune che la S.V., assegnataria dell'alloggio indicato in oggetto ha ceduto l'alloggio al Sig. MANGIA Bruno.

Poichè tale fatto comporta, a norma della disposizione di legge citata in oggetto la decadenza dell'assegnazione, si invita la S.V. a presentare eventuali controdeduzioni scritte e i documenti giustificativi che riterrà opportuno, entro e non oltre gg.15 (quindici) dalla data di ricezione della presente, avvertendola che questa comunicazione costituisce, ai sensi dello stesso articolo, atto preliminare al decreto di decadenza dell'assegnazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dr. Ezio PANARESE)



AP/dm

GUALTIERO GUALTIERI
AVVOCATO



Nr. 686/84 Reg. Dec.
Nr. 633 Reg. Ric.
Anno 1979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- SEZIONE DI LECCE -

Composto dai Signori:

DOTT. GENNARO BRANDI PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO CATONI COMPONENTE

DOTT. ANTONIO CAVALLARI COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n° 633 del 1979, proposto da SARLI Attilio, rappresentato e difeso dall'Avv. Gualtiero GUALTIERI

C O N T R O

l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi rappresentato e difeso dagli Avv. ti Orazio FERRARA e Liborio GRAZIUSO

per l'annullamento

del decreto n° 4012 in data 28.3.1979, notificato il 2.4.79, con il quale è stata disposta la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio sito in Brindisi, via EGNAZIA n° 74 int. 3, nonché la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istitu



12/79

Area _____
Copie _____
Ricevuto _____
Fisco post. _____
Trasferita _____
Totale _____
Costo 10% _____
Costo Fisco _____
Spese postali _____
TOTALE _____

11-0 GEN. 1985

to Autonomo Case Popolari;

Vista la memoria prodotta dalla resistente Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 17 APRILE 1984 la relazione del dott. Catoni e uditi, altresì, l'Avv. Gualtieri per il ricorrente e l'Avv. Ferrara per la Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente impugna con il ricorso il decreto del Presidente dell'I.A.C.P. con il quale è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio che aveva in locazione.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto.

1) ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Il Sarli afferma che l'I.A.C.P. ha decretato la decadenza sul presupposto di una situazione di fatto diversa da quella reale.

Sublocare un alloggio, infatti, non significa affatto cederlo in tutto a terzi. Il sublocare conservava il diritto di riavere l'immobile, facoltà che egli



stava già esercitando nei confronti del sublocatario.

2) ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETA' TRA GLI ATTI.

Prosegue l'interessato sostenendo che l'I.A.C.P. di Brindisi non poteva contestargli di aver posto in essere un fatto, la sublocazione dell'alloggio, dallo stesso Istituto autorizzata, a meno che non vi fossero particolari ragioni di pubblico interesse, nella specie insussistenti.

3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.

L'atto amministrativo quando ha effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario, deve essere congruamente motivato.

Soggiunge, perciò, il ricorrente che nella specie l'I.A.C.P., dato che egli aveva, oltretutto, presentato delle proprie controdeduzioni aveva l'onore di motivare il provvedimento, il quale, tra l'altro, si poneva in contrasto con la precedente determinazione dell'Istituto che aveva autorizzato la sublocazione.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.P.R. 9/4/56 n° 1265 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Prosegue il Sarli sostenendo che nella specie, risulta violato l'art. 27 del D.P.R. 1265/56 che esclude che la sublocazione possa costituire motivo di deca-

denza quando sia stata autorizzata dall'Ente.

Peraltro, il divieto di sublocazione non è mai assoluto perchè la legge fa salvi i casi in cui gravi motivi giustifichino l'abbandono dell'alloggio.

5) VIOLAZIONE DELL'ART.14 ULT. CO. DELLA L. 28/2/79 N° 43.

Afferma, infine, il ricorrente che il virtù di tale norma, avendo egli presentato la domanda di riscatto anticipato in data 8.9.1977, ha acquistato il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio assegnatogli in locazione.

La domanda di riscatto ha fatto sorgere per l'É.A.C.P. l'obbligo di stipulare il contratto di trasferimento al prezzo da determinarsi ai sensi di legge e, quindi, correlativamente, il diritto del ricorrente ad acquisire definitivamente il diritto alla cessione dell'alloggio.

Per tutti i motivi esposti, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento previa sospensione della sua efficacia.

L'istanza cautelare è accolta nella Camera di Consiglio del 21.7.1979.

Si costituisce successivamente l'Amministrazione che deposita, altresì, dettagliata memoria.

In essa dopo aver rilevato che, nella materia, il



giudice amministrativo, difetta di giurisdizione per il combinato disposto degli artt. 11 D.P.R. 1035/72 E 26 L.513/1977, contesta nel merito ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~le~~ le pretese avversarie, ponendo l'accento sulla circostanza che l'IACP aveva autorizzato la sublocazione nel presupposto della legittima posizione del Sarli, mentre, in realtà, questi, sin dal 1973, aveva arbitrariamente locato l'alloggio il che ha indotto l'I.A.C.P. alla pronuncia di decadenza.

All'udienza del 14 Gennaio 1983, entrambe le parti insistono nelle rispettive pretese ed il Collegio introita la causa per la decisione.

Con sentenza interlocutoria n° 234/83, il Collegio respinge la pregiudiziale relativa alla giurisdizione stabilendo l'appartenenza della questione alla sfera del giudice degli interessi e, nel contempo, dispone incumbenti istruttori ai fini della decisione nel merito. Insiste il ricorrente con istanza depositata il 17/12/83 perchè la controversia venga decisa dato che, entro il termine di gg:30 fissato al Tribunale, l'Amministrazione ha ommesso il deposito della richiesta documentazione.

All'udienza del 17 APRILE 1984, il difensore dell'I.A.C.P. esibisce, fuori del termine prescritto dal Tribunale e, comunque, fuori di quello previsto dal-

l'art. 21 della L. 6.12.71 n° 1034, la documentazione di cui sopra. Si oppone al deposito il procuratore del ricorrente e dopo l'ascolto di entrambi i difensori delle parti, il Collegio ritiene la causa per la decisione.

D I R I T T O

Va preliminarmente rilevata la necessità di acquisire la documentazione esibita fuori termine da parte dell'Amministrazione, nonostante l'opposizione del ricorrente, data la importanza che ad esso va annessa per una corretta soluzione della questione, del resto, già rilevata all'atto della decisione parziale n° 234 del 1983.

In ogni caso, a parte l'ampia discrezionalità del giudice nel valutare, ai fini del proprio convincimento, il comportamento delle parti, proprio dall'esame della documentazione esibita emerge la fondatezza delle censure introdotte dal ricorrente.

Quest'ultimo lamenta, oltre al travisamento dei fatti (1° motivo) eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e per difetto di motivazione del provvedimento (2° e 3° motivi).

Orbene non v'è contestazione che nella specie l'interessato, che aveva ottenuto l'autorizzazione a sublocare l'alloggio dopo aver già provveduto a ciò, ri-

chiesto dall'I.A.C.P., ha giustificato tale sua inosservanza con l'ignoranza delle disposizioni che prevedevano siffatta autorizzazione.

Non v'è dubbio che "nemo censetur ignorare legem"; tuttavia osserva il Collegio come l'Istituto aveva individuato la sussistenza degli elementi richiesti per disporre l'autorizzazione alla sublocazione sicchè nel provvedimento di decadenza doveva certamente dar conto:

- a) della sussistenza dell'interesse pubblico all'emissione di un provvedimento fondato esclusivamente su di un elemento di fatto che lo stesso istituto aveva provveduto a sanare sia pure inavvertitamente;
- b) le ragioni che ostavano alla permanenza di siffatta sanatoria;
- c) i motivi per i quali non si ritenevano accoglibili le giustificazioni addotte dall'interessato.

Al contrario nell'atto di decadenza l'Amministrazione giustifica il provvedimento sanzionatorio solo sulla mancanza della autorizzazione all'atto della locazione dell'alloggio nulla osservando sulla circostanza che, in definitiva, in precedenza, aveva ritenuto sussistenti motivi sufficienti per concedere quella stessa autorizzazione della quale nel provvedimento si lamenta la mancanza.

Del resto, la sanatoria è un istituto di larga applicazione nel nostro ordinamento amministrativo, e, come la più larga parte della più autorevole dottrina ha sempre ritenuto, essa non richiede l'emissione di un provvedimento nuovo ed autonomo ma può attuarsi per il semplice intervento successivo del presupposto mancante. In base a siffatti principi nella specie, perciò, era venuto meno l'elemento sul quale la Amministrazione fonda la pronuncia di decadenza, dato appunto che l'intervento successivo del presupposto verificatosi in dipendenza della ~~concessa~~ concessa autorizzazione privava l'Amministrazione della possibilità di assumere il provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso, è pertanto, fondato.

Le spese, per la concorrenza di validi motivi possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.



Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio il XX
17 APRILE 1984.

DOTT. GENNARO BRANDI - PRESIDENTE

Gennaro Brandi
Antonio Catoni

DOTT. ANTONIO CATONI - ESTENSORE

Publicata mediante deposito in
Segreteria il 10 DIC. 1984

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale
che si rilascia a richieste di
parte.

Lecce, li 19 DIC. 1984

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

NOTIFICA - Notante l'av. Giuliano Guaitani, nelle
qualità sopra indicate, in sottorubrica A. Ufficiale
funzionario dell'U.V.N.E.A. di Lecce ha notifi-
cato la sentenza che precede, e tutti gli
effetti di legge, agli avv. ~~Luca~~ Orazio Ferraro
e Lionello Graziano nel loro domicilio eletto in
Lecce via ~~Zanardelli~~ *Zanardelli* n. 40 nello studio



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

W

Prot. N.

li.

PROMEMORIA PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI

OGGETTO: Decadenza dall'assegnazione - Assegnatario Sig. SARLI Attilio - Occupante Sig. MANGIA Bruno - Alloggio ex GESCAL sito in Brindisi - Via Egnazia, n.74 - int.3.-

Il Sig. MANGIA Bruno, occupante l'alloggio ex GESCAL indicato in oggetto, a suo tempo assegnato in locazione con promessa di futura vendita al Sig. SARLI Attilio, ha presentato - in data 18.11.1978 - domanda di sanatoria ai sensi dell'art.53 della Legge 5.8.1978, n.457, dichiarando di abitare il suddetto alloggio sin dal 1973.


Pertanto, invitato l'assegnatario a fornire le relative controdeduzioni, dallo stesso sono stati adottati i seguenti motivi;

- 1) - che è stato costretto a lasciare l'alloggio popolare per motivi di salute;
- 2) - che ha sub-locato senza l'espresso consenso dell'Ente poichè ignorava di essere tenuto a chiederne l'autorizzazione;
- 3) - che, venuto a conoscenza dell'esistenza del divieto, ha richiesto l'autorizzazione a sub-locare che gli veniva concessa in data 20.9.1977.


Per quanto sopra, considerato che l'assegnatario stesso ha ammesso di avere richiesto l'autorizzazione successivamente alla sub-locazione e che, trattandosi di alloggio ex Gescal assegnato in locazione con promessa di futura vendita, trova, nella fattispecie, applicazione il disposto di cui all'art.21 del D.P.R. del 22.6.1949, n.340 (decadenza in caso di trasgressione del divieto di sub-locazione), ~~nonchè il disposto di cui all'art.20 della Legge 8.8.1977, n.513.~~

Si propone di dare parere favorevole all'emissione del decreto di decadenza.-

(Dr. Tullio Ruggiero)



*Devesi favorevole
a decadenza
21/2/78*





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

28 MAR. 1979

4012

DECRETO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Il sottoscritto Errico ORTESE nella sua qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi - Via G. B. Casimiro, n. 27;

Viste le clausole contrattuali e le disposizioni di Legge dalle quali risulta disciplinato il contratto di assegnazione stipulato **con il Sig. Sarli Attilio**;

Accertato che il Sig. **SARLI Attilio** assegnatario con promessa di futura vendita dell'alloggio sito in **Brindisi - Via Egnazia, n.74 int.3;**

ha ceduto ^{in tutto}~~in parte~~ l'alloggio medesimo a terzi, **in particolare al Sig. MANGIA Bruno;**

Atteso che l'Istituto ha contestato, all'assegnatario Sig. **SARLI Attilio**, il fatto di cui sopra con lettera Raccomandata A. R. del **4/12/1978** n. **14026;**

RITENUTO che le controdeduzioni addotte non sono tali da giustificare il fatto contestato;

SENTITO in merito il parere espresso in data 21.2.1979 dalla Commissione di cui all'art.6 del D.P.R. 30.12.1972, n.1035;

In conformità allo stesso;

VISTO l'art.21 del D.P.R. 22.6.1949, n.340, l'art.27 del D.P.R. 9 Aprile 1956, n.1265 e le successive disposizioni di legge vigenti in materia;

DECRETA

la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sito in **Brindisi - Via Egnazia, n.74 - int.3** nei confronti del Sig. **SARLI Attilio** con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione.

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi, Via G. B. Casimiro, n. 27, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Brindisi, ho notificato copia del retroesteso decreto al Sig. SARLI Attilio , recandomi al suo attuale domicilio sito in BRINDISI - Vico de' Terribile, n.7 ed ivi consegnandola a mani di.....

IL PRESIDENTE
(Emilio Orsini)

17586 R.F.V.

W

Spett/le I.A.C.P.

BRINDISI

Il sottoscritto, Sarli Attilio assegnatario dell'alloggio in Brindisi lotto C Via Egnazia 74, piano 1°, scala A, int.4, con promessa di vendita, chiede a questo Ente il riscatto anticipato delle quote residue.

Distintamente

Brindisi 8 settembre 1977

Attilio Sarli

~~SOSPESO
SANATORIA~~

~~2/3/81~~

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4343
DATA - 8 SET. 1977

~~SE SEME~~